

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 784)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1959

Assegnazione di contributi straordinari all'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto 11 marzo 1929, n. 377, fu costituita ed eretta in ente morale l'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo la quale, come tutte le altre Associazioni d'arma, ha tratto origine dai vincoli di fratellanza costituitisi nell'adempimento del comune dovere. Essa persegue finalità altamente morali e patriottiche, proponendosi di unire tutte le energie sane ed attive di quanti militarono nella Guardia di finanza, di porgere loro assistenza morale ed economica e di rendere sempre più intensi i legami di cameratismo tra i militari in congedo e quelli del servizio attivo.

L'Ente trae i mezzi finanziari per la realizzazione delle proprie finalità quasi esclusivamente dalle oblazioni volontarie dei mi-

litari del Corpo in servizio; ma tali entrate sono modeste e non consentono un adeguato sviluppo dell'attività sociale per assicurare sempre meglio la continuità della tradizione e la saldezza dello spirito militare.

Si pone, pertanto, la necessità, in analogia a quanto statuito con legge 31 luglio 1956, n. 935, in favore delle Associazioni d'arma dipendenti dal Ministero della difesa, di concedere annualmente all'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo una congrua sovvenzione, mediante apposito stanziamento in bilancio.

A tale esigenza risponde l'annesso disegno di legge il cui articolo 1 fissa la misura massima della sovvenzione che può essere concessa per ogni esercizio finanziario ed il cui articolo 2 assicura la copertura della spesa.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

All'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo, eretta in ente morale con regio decreto 11 marzo 1929, n. 377, possono essere concesse sovvenzioni entro il limite massimo di lire 5.000.000 per esercizio finanziario.

Art. 2.

La spesa di lire 5.000.000 sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e sarà fronteggiata, per l'esercizio finanziario 1959-1960, a carico dello stanziamento del capitolo 90 del medesimo stato di previsione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.